

**DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2026**

**206/2026/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SOCIETÀ AGRICOLA LUCE S.R.L., NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 392918530**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1391<sup>a</sup> riunione del 18 giugno 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con le quali i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 22 dicembre 2025 (prott. Autorità 89189 e 89190 del 22 dicembre 2025), la Società Agricola Luce S.r.l. (di seguito: Luce, reclamante o richiedente) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore) il presunto ritardo nella realizzazione e nell'attivazione della connessione di un impianto fotovoltaico, associato al POD IT001E114653179, in relazione alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 392918530, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
2. con nota del 15 gennaio 2026 (prot. 2838), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con note del 4 febbraio 2026 (prott. Autorità 8429 del 4 febbraio 2026 e 8486 del 5 febbraio 2026), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 9 febbraio 2026 (prot. Autorità 9566 del 9 febbraio 2026), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. con nota del 3 aprile 2026 (prot. Autorità 25314 del 3 aprile 2026), ED ha controreplicato;
6. con nota del 20 maggio 2026 (prot. Autorità 37301 del 20 maggio 2026), Luce ha trasmesso ulteriori osservazioni;
7. con nota del 29 maggio 2026 (prot. Autorità 39471 del 29 maggio 2026), ED ha replicato alle suddette osservazioni;
8. in data 5 giugno 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

**QUADRO NORMATIVO:**

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
  - l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;
  - l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
  - l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;

- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:
  - a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
  - b) le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
  - c) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - d) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
  - e) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 1 del medesimo TICA;
  - f) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione di cui al precedente comma 7.9, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro:
  - ✓ la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - ✓ l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del medesimo TICA qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;

- ✓ la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d) del medesimo TICA;
- l'articolo 9, comma 9.5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;
- l'articolo 9, comma 9.6, secondo cui, tra l'altro, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano interventi sulle reti a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria;
- l'articolo 9, comma 9.8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi nella rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi nella rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 5, al netto delle tempistiche di cui al successivo comma 9, del medesimo articolo 9 del TICA;
- l'articolo 9, comma 9.9, secondo cui, tra l'altro, nei casi di cui al precedente comma 8 del medesimo TICA, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi nella rete esistente da

presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo;

- l'articolo 10, comma 1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.6 del medesimo TICA;
- l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- l'articolo 10, comma 10.6bis, secondo cui il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6 del medesimo TICA, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6 del medesimo TICA. Qualora la documentazione di cui all'articolo 10, comma 10.6 del TICA risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
- l'articolo 10, comma 10.7, secondo cui, tra l'altro, terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
- l'articolo 10, comma 10.8, secondo cui il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:
  - ✓ la data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" di cui al comma 10.10 e
  - ✓ la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita, nei soli casi diversi da quelli di cui al comma 10.11.

A tali fini, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile);

- l'articolo 13bis, comma 13bis.5, lettera b), secondo cui il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al gestore di rete la comunicazione di completamento delle predette opere.

Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione completa di accettazione del preventivo;

- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 10, comma 10.1 del TICA, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2, 3 e 4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino a un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 40, comma 40.5-bis, secondo cui, in relazione alle richieste di connessione presentate dal 7 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è maggiorato degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione del medesimo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

10. In data 27 settembre 2023, ED ha ricevuto da Luce una richiesta di connessione alla rete MT, in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare, per una potenza in immissione richiesta di 2997 kW, sito in Strada Santa Caterina snc nel Comune di Fossano (CN);
11. in data 18 gennaio 2024, il gestore ha pubblicato il preventivo di connessione richiesto;
12. in data 23 gennaio 2024, ED - a seguito di segnalazione da parte del reclamante di *“un evidente errore materiale con riferimento alla tempistica in capo al Gestore per la costruzione dell'impianto di connessione e per il conseguente allaccio, poiché prevedeva che l'impianto dovesse essere costruito in '0 giorni'”* - ha pubblicato un secondo preventivo di connessione contenente l'indicazione del tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di ED pari a 60 giorni lavorativi;
13. in data 24 gennaio 2024, il richiedente ha accettato il secondo preventivo di connessione, contenente la correzione segnalata, tramite il portale produttori di ED (di seguito: portale);

14. in data 14 febbraio 2024, Luce ha presentato istanza di modifica del citato preventivo accettato, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.8 del TICA, motivando la richiesta sulla base del parere negativo espresso dal Comune di Fossano (di seguito: anche Città di Fossano) e, pertanto, richiedendo l'emissione di una nuova soluzione tecnica coerente con le osservazioni della citata Amministrazione comunale competente;
15. in data 5 aprile 2024, ED ha conseguentemente pubblicato il terzo preventivo di connessione che prevedeva un tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura del gestore pari a 90 giorni lavorativi;
16. in data 8 aprile 2024, il richiedente ha accettato il nuovo preventivo di connessione e la relativa soluzione tecnica di connessione ivi contenuta;
17. in data 12 luglio 2024, Luce ha provveduto a trasmettere, tramite il portale, la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo di propria competenza;
18. in data 28 ottobre 2024, il reclamante ha richiesto alla Città di Fossano l'autorizzazione a occupare in modo permanente il suolo pubblico e manomettere temporaneamente il sedime stradale, successivamente rilasciata in data 26 novembre 2024 a ED con la Concessione n. 40/2024;
19. in data 14 novembre 2024, il richiedente ha trasmesso, tramite l'apposito servizio del portale, la dichiarazione di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo;
20. in data 15 novembre 2024, ED ha rigettato la suddetta dichiarazione, chiedendo di allegare la stipula dell'atto di servitù di elettrodotto per la cabina elettrica;
21. in data 19 novembre 2024, Luce ha provveduto a trasmettere l'integrazione richiesta, tramite l'apposito servizio del portale, inviando nuovamente la dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, successivamente confermata da ED all'esito delle verifiche documentali;
22. in data 27 novembre 2024, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale, la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo. A corredo di tale dichiarazione veniva trasmessa, tra l'altro, la citata Concessione n. 40/2024, rilasciata dalla Città di Fossano il giorno precedente, che al "Punto 3 - Prescrizioni generiche", lettera c) subordinava espressamente l'avvio dei lavori al preventivo rilascio delle ordinanze di disciplina del traffico e di occupazione del suolo pubblico da parte del Comando di Polizia Locale della medesima Città di Fossano (di seguito: Comando di Polizia Locale);
23. sempre in data 27 novembre 2024, Luce, tramite l'apposito servizio del portale, ha trasmesso a ED evidenza del pagamento del saldo del corrispettivo di connessione previsto dal TICA (70%), disposto in pari data, per un importo complessivo pari a 154.723,15 euro;
24. in data 23 dicembre 2024, il gestore ha provveduto ad inviare al reclamante la comunicazione di esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo;

25. in data 24 marzo 2025, il richiedente ha provveduto alla registrazione dell'impianto sul portale GAUDI;
26. in data 26 marzo 2025, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ha provveduto alla validazione della registrazione;
27. in data 10 aprile 2025, Luce ha trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione in parola;
28. in data 16 aprile 2025, ED ha trasmesso, in via autonoma, un nuovo preventivo (il quarto), contenente un tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di ED pari a 159 giorni lavorativi;
29. in data 27 maggio 2025, il gestore - a seguito di un sopralluogo effettuato il 9 maggio 2025 nel corso del quale erano state riscontrate delle infiltrazioni d'acqua all'interno della Cabina di Consegna realizzata dal reclamante - ha inoltrato al medesimo, tramite il portale, la "Comunicazione riscontro difetto Cabina di Consegna", richiedendo la formale trasmissione della dichiarazione di ripristino del fabbricato a regola d'arte e di concordare un sopralluogo in loco per l'attestazione congiunta dell'avvenuto risanamento;
30. in data 30 maggio 2025, ED - tramite l'impresa esecutrice incaricata - ha richiesto al Comando di Polizia Locale, in attuazione delle prescrizioni contenute nella Concessione n. 40/2024, il rilascio delle ordinanze necessarie alla cantierabilità delle opere di rete;
31. in data 16 luglio 2025, ED - a valle del sopralluogo eseguito congiuntamente il 17 giugno 2025 - ha inoltrato, tramite il portale, un sollecito al reclamante in merito alla sopracitata richiesta del 27 maggio 2025 - "Comunicazione riscontro difetto Cabina di Consegna", reiterando la necessità di trasmissione della dichiarazione di ripristino a regola d'arte del fabbricato;
32. in data 17 luglio 2025, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale, una comunicazione nella quale informava il gestore di aver sanato le criticità rilevate, precisando che *"rispetto alla configurazione da Voi accettata, non è stata eseguita alcuna modifica che necessiti l'emissione di una nuova Certificazione di conformità da parte del costruttore, e dunque, ad oggi, continua a rimanere valida la Certificazione condivisa con Voi in data 14/11/2024"*;
33. in data 11 settembre 2025, il Comando di Polizia Locale, con efficacia decorrente dal 15 settembre 2025, ha rilasciato l'ordinanza n. 411 del 11/09/2025 C.d.S. di interruzione o di modifica della circolazione stradale "in Via Macallè dall'intersezione con Via Sasso fino a Via Oreglia" (di seguito: ordinanza n. 411 del 11/09/2025);
34. in data 12 settembre 2025, il gestore ha comunicato al reclamante, tramite portale, l'impossibilità di avviare le attività di scavo su Via Macallè in ragione del mancato rilascio della specifica ordinanza comunale, richiesta al competente Comando di Polizia Locale in data 30 maggio 2025 (in realtà rilasciata il giorno precedente, cfr. alinea precedente);
35. in data 23 settembre 2025, ED ha completato i lavori delle opere di rete;
36. in data 24 settembre 2025, il gestore ha comunicato, tramite portale, il suddetto completamento delle opere di rete, informando contestualmente il reclamante della

necessità di ricevere, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.8 del TICA, “*copia, da Lei sottoscritta e compilata in tutte le parti di Sua competenza, del Regolamento di Esercizio MT messo a disposizione da e-distribuzione, che dovrà essere allegata al Portale Produttori, utilizzando l'apposito servizio (...) ai fini dell'invio, da parte del gestore di rete, della comunicazione di disponibilità all'attivazione*”;

37. in data 26 settembre 2025, il gestore ha acquisito, tramite il portale GAUDÌ di Terna, il flusso di esercibilità denominato G06;
38. in data 13 ottobre 2025, ED ha completato l'attivazione dell'impianto in questione, installando tra l'altro il contatore;
39. in data 23 ottobre 2025, il reclamante ha diffidato il gestore al pagamento dell'indennizzo automatico, di cui all'articolo 14, comma 14.2 del TICA, per il ritardo nella realizzazione e nell'attivazione della connessione;
40. in data 24 novembre 2025, ED ha rigettato l'istanza del reclamante;
41. in data 22 dicembre 2025, Luce, non ritenendo soddisfacente la risposta del gestore, ha adito la presente sede giustiziale.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

42. Luce afferma che il preventivo emesso da ED in data 5 aprile 2024 “*regolarmente accettato, è l'unico efficace ed imponeva al Gestore di concludere i lavori per la connessione entro l'08.04.2025, i.e. 90 giorni lavorativi dal 27 novembre 2024, dies a quo (...) in quanto coincidente con la data di versamento degli oneri di connessione.*”;
43. il reclamante rileva, inoltre, che “*sebbene il Gestore fosse astrattamente legittimato a prevedere una durata massima complessiva pari a 159 giorni lavorativi (considerando sia l'esecuzione dei lavori complessi sia i chilometri di linea da realizzare), non era certamente obbligato a farlo. Infatti, l'art. 10.1 del TICA consente ai gestori di rete di stabilire anche termini inferiori, in quanto il termine di 90 giorni, eventualmente incrementato di 15 giorni per ogni chilometro aggiuntivo di linea, rappresenta esclusivamente il limite massimo e non il termine applicabile di default in caso di lavori complessi. Non vi è, dunque, alcun automatismo in ambito di lavori complessi (...) peraltro, per il tipo di lavori che e-Distribuzione avrebbe dovuto eseguire per conto della Società, inclusa la posa dei cavi, un periodo complessivo di 90 giorni era più che adeguato. La Società non aveva quindi alcun motivo per dubitare della correttezza del termine indicato nel Terzo Preventivo, il che rende pienamente legittimo il suo affidamento, fondato sulla buona fede della Reclamante. Buona fede che, peraltro, aveva già manifestato quando, a fronte del Primo Preventivo, recante un termine manifestamente irragionevole in quanto pari a 0 giorni, ha immediatamente segnalato l'anomalia al Gestore*”;
44. Luce ribadisce di non aver “*mai accettato il Quarto Preventivo, (...) caricato unilateralmente sul portale senza alcuna richiesta del cliente né previo confronto, (...) il quale era proprio strumentalmente volto all'estensione della tempistica della realizzazione dei lavori di connessione da 90 a 159 giorni. (...) La proposta di cui al Quarto Preventivo deve pertanto ritenersi decaduta ai sensi degli artt. 3.2 e 7.2 del*

- TICA, rimanendo in vigore il Terzo Preventivo, regolarmente accettato dall'Operatore”;*
45. *il reclamante lamenta, altresì, “la scorrettezza del comportamento di e-Distribuzione, nonché la violazione dei canoni di efficienza, efficacia e leale collaborazione che dovrebbero invece informare il suo operato”, allorché “il gestore attribuisce i presunti errori materiali a un ‘disservizio di natura informatica che ha interessato i sistemi del Gestore, nei preventivi pubblicati in data 18/01/2024, 23/01/2024 e 05/04/2024’ (...) Tale giustificazione è infondata sotto molteplici profili:*
- appare poco credibile che lo stesso disservizio abbia inciso su tre distinti preventivi, emessi in date diverse e anche lontane tra loro; infatti, se un malfunzionamento determinante un refuso può essere ammesso una volta (come, ad esempio, è accaduto per il Primo Preventivo, rispetto al quale la Reclamante ha prontamente segnalato l’anomalia a e-Distribuzione) non è accettabile che esso si ripeta in modo sistematico e reiterato;*
  - il Gestore non ha fornito alcuna evidenza del presunto malfunzionamento dei propri sistemi, lasciando la circostanza del tutto indimostrata e suscettibile di essere considerata una spiegazione di comodo;*
  - anche ammettendo (come non è) che si tratti di un errore materiale, non è accettabile che il Gestore abbia impiegato oltre un anno per correggere tale errore. Infatti, il Terzo preventivo è stato adottato in data 05/04/2024 e rettificato mediante il Quarto Preventivo solo in data 16/04/2025. Se si fosse trattato di un errore materiale, il Gestore avrebbe potuto e dovuto correggerlo immediatamente, come del resto ha fatto con il Primo Preventivo (emesso in data 18/01/2024) sostituito a 5 giorni di distanza dal Secondo Preventivo (emesso in data 23/01/2024). Invece, il Gestore ha lasciato trascorrere oltre un anno, superando persino il termine di conclusione dei lavori previsto dal Terzo Preventivo (i.e., 08/04/2025).”;*
46. *“Quanto al preteso ‘difetto’ della Cabina di Consegna” – precisa il reclamante – “si rappresenta che il Gestore richiedeva di certificare nuovamente la cabina di consegna costruita dalla Società (e consegnata il 14 novembre 2024), per la mera presenza di acqua nella stessa. Sennonché, non si trattava di un difetto di costruzione che meritava una nuova certificazione, ma di una semplice infiltrazione dovuta al fatto che la cabina è stata impropriamente lasciata aperta durante una perturbazione; infiltrazione peraltro immediatamente risolta tramite aspirazione non appena ricevuta la relativa comunicazione”;*
47. *“Quanto alla sospensione dei lavori su Via Macallé” – precisa altresì il reclamante – “la nota del Gestore è del 12 settembre 2025, mentre l’ordinanza comunale risultava già rilasciata l’11 settembre 2025 (...): tanto basta per confermare l’approccio tenuto dal Gestore nella gestione della pratica”;*
48. *Luce afferma, infine, che “il pregiudizio per la redditività e la tenuta economica del progetto è concreto: tra l’08.04.2025 (termine ultimo per la costruzione dell’impianto di connessione di cui al preventivo vigente) e il 23.09.2025 (data di effettivo completamento dell’impianto (...)) si sono accumulati 115 giorni lavorativi*

*di ritardo, cui si aggiungono 4 ulteriori giorni per l'attivazione della connessione (contatore installato il 13.10.2025, oltre il termine di 10 giorni ex TICA)";*

49. *"Per concludere, il ritardo maturato è illegittimo e comporta il diritto alla corresponsione dell'indennizzo ex art. 14.2 TICA (...) quantificati in euro 1.077.989,17, oltre interessi ai sensi dell'art. 40.5-bis TICA".*

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

50. ED afferma che *"a seguito di un disservizio di natura informatica che ha interessato i sistemi del gestore, nei preventivi di connessione pubblicati in data 18/01/2024, 23/01/2024 e 05/04/2024 sono state riscontrate alcune inesattezze di carattere meramente rappresentativo, precisando che "nei suddetti preventivi sono stati indicati tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), del TICA, con riferimento sia:*

- *ai termini massimi espressi in valore assoluto, come di seguito specificato;*
- *alla mancata applicazione dell'incremento di 15 giorni lavorativi per ciascun chilometro di linea in media tensione eccedente il primo, previsto dalla normativa vigente per linee MT di lunghezza superiore a 1 km.*

*Con riferimento ai termini massimi indicati nei preventivi, si evidenzia che:*

- *nel preventivo pubblicato in data 18/01/2024, il tempo massimo riportato era pari a 0 giorni lavorativi;*
- *nel preventivo pubblicato in data 23/01/2024, il tempo massimo riportato era pari a 60 giorni lavorativi;*
- *nel preventivo pubblicato in data 05/04/2024, il tempo massimo riportato era pari a 90 giorni lavorativi.";*

51. il gestore rileva, altresì, di aver *"ritenuto opportuno richiamare puntualmente la normativa vigente e rappresentare correttamente il tempo massimo applicabile mediante il preventivo trasmesso al produttore in data 16/04/2025 (...). In tale preventivo è stato infatti chiarito che: 'il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 159 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da e-distribuzione S.p.A., atti autorizzativi, ecc.)."*

52. ED sottolinea, inoltre, che *"in data 24/05/2025, il gestore ha ulteriormente informato il richiedente (...) delle motivazioni che avevano reso necessaria la trasmissione del suddetto preventivo, chiedendone formale accettazione e precisando che:*

- a) *i lavori riportati nella Soluzione Tecnica consistono nella realizzazione di 5.600 metri di cavo in alluminio 240mm (400 metri su terreno + 5.200 metri su asfalto);*
- b) *i 90 giorni previsti per l'esecuzione dei lavori complessi erano da intendersi incrementati di ulteriori 15 giorni per la realizzazione di ogni km di linea eccedente il primo;*
- c) *le tempistiche per la realizzazione delle opere di rete a propria cura erano state ricalcolate in base alla normativa vigente;*

- d) *rimaneva confermata la decorrenza dei termini per realizzazione delle opere di rete a carico del gestore, avviatasi in data 27/11/2024.”;*
53. a parere del gestore *“La formulazione della citata disposizione [Ndr art. 10, comma 10.1, lettera b) del TICA] prevede infatti che, nel caso di:*  
*‘[...] lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro [...]’ prevedendo altresì l’aumento di 15 giorni lavorativi per ogni chilometro di linea in media tensione eccedente il primo. Da tale previsione emerge chiaramente che il tempo massimo applicabile non è rimesso ad una scelta discrezionale del gestore, bensì è determinato sulla base di un criterio oggettivo e predeterminato, direttamente ancorato alla tipologia dell’intervento e alla concreta estensione della linea da realizzare. Ne consegue che, una volta qualificati i lavori come complessi e accertata la lunghezza della linea in media tensione eccedente il primo chilometro, il parametro temporale applicabile deve essere ricostruito in modo vincolato secondo la formula prevista dal TICA, senza che residui alcuno spazio per autonome modulazioni discrezionali da parte del gestore”;*
54. pertanto ad avviso di ED *“Considerata la natura dei lavori di tipo COMPLESSO e la realizzazione di una linea MT di lunghezza pari a 5,6 km, il tempo massimo applicabile è pari a 159 giorni lavorativi, come sancito dall’art. 10 comma 1 lettera b) del TICA e come indicato nel preventivo rettificato del 16/04/2025 (...) Ne consegue che il termine ultimo teorico per l’esecuzione delle opere di rete da parte del gestore era fissato al 18/07/2025, al netto di eventuali sopravvenute sospensive previste dal TICA. I termini per la realizzazione delle opere di rete devono tuttavia considerarsi legittimamente sospesi, ai sensi della normativa vigente, e in particolare:*
- I. *ai sensi dell’all’Art.10 comma 4 del TICA:*  
*dal 30/05/2025 fino al 15/09/2025, per effetto degli adempimenti autorizzativi connessi:*
- *alle prescrizioni della Città di Fossano (Rif. Prec. Allegato 9);*
  - *all’ordinanza rilasciata dal Comando di Polizia Locale della Città di Fossano (...);*
- II. *all’Art. 7 comma 9:*
- *dal 27/05/2025 al 17/07/2025 per effetto della difformità riscontrate dal gestore in relazione alle opere strettamente necessarie, contestate al produttore tramite PPW. In presenza delle infiltrazioni rilevate, non possono in alcun modo ritenersi completate a regola d’arte le opere strettamente necessarie, atteso che la realizzazione fisica delle opere inerenti alla cabina di consegna risultava oggettivamente incompleta (...). Si fa presente che il gestore ha comunicato, tramite il PPW, il completamento della realizzazione delle opere di rete per la connessione in data 24/09/2025(...). Tenuto conto delle sospensive sopra richiamate, il gestore ha completato le opere di rete in 129 giorni lavorativi, come di seguito meglio evidenziato:*
    - *121 giorni lavorativi dal 27/11/2024 al 26/05/2025;*

- 8 giorni lavorativi dal 15/09/2025 al 24/09/2025.

*Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per la corresponsione degli indennizzi previsti ai sensi dell'art. 14, comma 2 del TICA, come ristoro per la presunta tardiva esecuzione delle opere di rete da parte del gestore atteso che le medesime risultano completate nel rispetto del termine ultimo applicabile che, tenuto conto delle sospensive legittimamente intervenute, risulta fissato al 04/11/2025.”;*

55. ED afferma, inoltre, come *“le doglianze formulate dalla reclamante risultino infondate non solo alla luce della corretta ricostruzione delle tempistiche applicabili alla fattispecie concreta e delle sospensive legittimamente intervenute nel corso dell’iter di connessione, ma anche in ragione del mancato perfezionamento, da parte del produttore, di specifici adempimenti regolatori posti a suo carico dal TICA, tra cui, in via dirimente, la trasmissione al gestore dell’attestazione di avvenuta registrazione dell’impianto di produzione in GAUDÌ”;*
56. infine, *“sull’entrata in esercizio dell’impianto di produzione”*, il gestore afferma che *“Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del TICA, il gestore è tenuto ad attivare la connessione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, tramite il portale GAUDÌ di Terna, del flusso di esercibilità denominato G06. Nel caso di specie, il flusso G06 è stato acquisito in data 26/09/2025 e l’attivazione dell’impianto è avvenuta in data 13/10/2025. La scrivente società provvederà pertanto alla corresponsione dell’indennizzo previsto:*
- *dall’art. 14, comma 3, del TICA per 1 giorno lavorativo di ritardo;*
  - *dall’art. 40, comma 5-bis, del TICA, comprensivo degli interessi legali maturati.”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

57. Il *thema decidendum* verte nello stabilire se ED abbia rispettato o meno i termini previsti dal TICA per la realizzazione e l’attivazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in parola e, conseguentemente, se Luce abbia diritto o meno al riconoscimento degli indennizzi automatici previsti dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA;
58. preliminarmente, sotto il profilo regolatorio, si evidenzia che il tempo di realizzazione della connessione è indicato nel preventivo di connessione emesso dal gestore ed è definito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera mm) del TICA, come il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
59. in altri termini, il *dies a quo* è rappresentato dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti, che - ai sensi dell’articolo 1, comma 1.1, lettera f) - corrisponde alla data di completamento dei lavori sul punto di connessione, mentre il *dies ad quem* è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione che, ai

- sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera g), corrisponde alla data di completamento della connessione;
60. in sede istruttoria è emerso che:
- in data 14 novembre 2024, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale, la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo;
  - in data 15 novembre 2024, ED ha rigettato la suddetta dichiarazione, chiedendo di allegare la stipula dell'atto di servitù di elettrodotto per la cabina elettrica;
  - in data 19 novembre 2024, Luce ha provveduto a trasmettere, tramite portale, l'integrazione richiesta, inviando nuovamente la dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, successivamente confermata da ED all'esito delle verifiche documentali;
  - in data 24 settembre 2025, il gestore ha inviato al reclamante la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione;
61. pertanto, il tempo di realizzazione della connessione inizia a decorrere dal 19 novembre 2024 e ha termine il 24 settembre 2025;
62. ciò premesso, le parti non concordano su tre diversi elementi che risultano dirimenti per verificare se il gestore abbia rispettato o meno le tempistiche previste dal TICA per la realizzazione della connessione e conseguentemente se debba corrispondere o meno al reclamante l'indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA:
63. il primo di questi elementi è il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della connessione a cura di ED;
64. Luce afferma che il preventivo emesso da ED in data 5 aprile 2024 (terzo preventivo), *“regolarmente accettato, è l'unico efficace ed imponeva al Gestore di concludere i lavori per la connessione entro l'08.04.2025, i.e. 90 giorni lavorativi dal 27 novembre 2024”*;
65. per il gestore, invece, il tempo di realizzazione della connessione previsto è pari a 159 giorni lavorativi, come indicato nel preventivo di connessione pubblicato da ED in data 16 aprile 2025, contestato e mai accettato dal reclamante (quarto preventivo);
66. nella nota Prot: E-DIS-04/02/2026-0158783 del 4 febbraio 2026, ED definisce il citato quarto preventivo come *“una comunicazione di rettifica del preventivo pubblicato il 05/04/2024 (...) che non modificava in alcun modo la soluzione tecnica di connessione, intervenendo esclusivamente sulla corretta rappresentazione delle tempistiche regolatorie”*. In sostanza, il gestore ritiene di aver semplicemente provveduto a correggere *“alcune inesattezze di carattere meramente rappresentativo”*, causate da un *“disservizio di natura informatica che ha interessato i sistemi del gestore, nei preventivi di connessione pubblicati in data 18/01/2024, 23/01/2024 e 05/04/2024”*, che aveva fatto sì che *“nei suddetti preventivi sono stati indicati tempi di realizzazione non coerenti con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), del TICA”*;
67. secondo il gestore, *“La formulazione della citata disposizione prevede infatti che, nel caso di: [...] lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al*

*massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro [...]’ prevedendo altresì l’aumento di 15 giorni lavorativi per ogni chilometro di linea in media tensione eccedente il primo. Da tale previsione emerge chiaramente che il tempo massimo applicabile non è rimesso ad una scelta discrezionale del gestore, bensì è determinato sulla base di un criterio oggettivo e predeterminato, direttamente ancorato alla tipologia dell’intervento e alla concreta estensione della linea da realizzare.”;*

68. pertanto, *“Considerata la natura dei lavori di tipo COMPLESSO e la realizzazione di una linea MT di lunghezza pari a 5,6 km, il tempo massimo applicabile è pari a 159 giorni lavorativi, come sancito dall’art. 10 comma 1 lettera b) del TICA e come indicato nel preventivo rettificato del 16/04/2025”;*
69. detto ciò, si deve innanzitutto rilevare che l’interpretazione dell’articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA, resa dal gestore, non appare corretta; infatti, tale comma specifica che i 90 giorni lavorativi, aumentati di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro, costituiscono la durata “massima” (“...è pari, al massimo, a...”) concessa al gestore per la realizzazione dei lavori di realizzazione della connessione, non escludendo quindi eventuali scelte discrezionali del gestore di fissare tempi di realizzazione più brevi;
70. nella fattispecie in esame, il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della connessione poteva essere in linea teorica, in base a quanto disposto dal citato articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA, pari a 159 giorni lavorativi; ciò però non preclude al gestore di indicare nel preventivo di connessione un tempo massimo inferiore, come – di fatto – accaduto con l’ultimo preventivo di connessione accettato dal reclamante (il terzo, emesso in data 5 aprile 2024), nel quale il gestore ha indicato che: *“il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori a cura di e-distribuzione S.p.A. è di 90 giorni lavorativi”;*
71. pertanto, la durata prevista dei lavori di realizzazione della connessione è pari a 90 giorni lavorativi, come indicato nel preventivo di connessione emesso dal gestore in data 5 aprile 2024 e accettato dal reclamante in data 8 aprile 2024;
72. la pretesa, dunque, di ED di far valere il preventivo di connessione inviato a Luce il 16 aprile 2025 (quarto preventivo) non può essere ritenuta legittima, perché tale preventivo non è stato accettato dal reclamante;
73. si deve peraltro rilevare che il quarto preventivo, che nelle intenzioni dichiarate del gestore era volto a sanare un errore, è stato pubblicato oltre un anno dopo il precedente preventivo regolarmente accettato dal reclamante, con una tempistica quindi non in linea con l’obbligo di diligenza professionale specifica o qualificata, di cui all’articolo 1176, comma 2, c.c., che il gestore della rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica è tenuto a rispettare quale operatore professionale. Né ED ha evidenziato, nel corso dell’istruttoria, circostanze imprevedibili e/o non superabili con la dovuta diligenza tali da giustificare la propria condotta;
74. il secondo elemento controverso riguarda le sospensive per l’ottenimento degli atti autorizzativi per la realizzazione della connessione ai sensi dell’articolo 10, comma 10.4 del TICA. In particolare, l’attenzione è posta sulla sospensione della decorrenza

- dei termini di realizzazione della connessione, dal 30 maggio 2025 (data di richiesta, tramite l'impresa esecutrice incaricata, dell'ordinanza necessaria alla cantierabilità delle opere di rete) al 11 settembre 2025 (data di rilascio della stessa), tempo impiegato dal Comando di Polizia Locale per il rilascio dell'ordinanza n. 411 del 11/09/2025 per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione della connessione;
75. per il reclamante *“La Concessione n. 40/2024, sebbene richiesta dall'Operatore, è rilasciata direttamente nei confronti di e-Distribuzione, che risulta quindi titolare della medesima (...). In particolare, la Concessione n. 40/2024 prevedeva che prima dell'inizio dei lavori, il concessionario della medesima e, quindi, e-Distribuzione, dovesse ottenere dal Comando di Polizia Locale l'ordinanza di interruzione o di modifica della circolazione stradale”*; pertanto *“l'Ordinanza in questione [N.d.r. n. 411 del 11/09/2025] doveva essere richiesta dal Gestore medesimo, in qualità di titolare della Concessione n. 40/2024 e quindi concessionario”*;
76. per contro, il gestore *“Pur non contestando che la concessione per l'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico sia stata regolarmente rilasciata a e-distribuzione SpA, (...) evidenzia che le prescrizioni imposte dal Comune di Fossano – relative a un tracciato di oltre 5.000 metri e comprendenti, tra l'altro, la preventiva richiesta alla Polizia Locale dell'ordinanza di interruzione o modifica del traffico e dell'occupazione temporanea delle aree destinate a deposito di materiali e mezzi d'opera – costituiscono adempimenti autorizzativi prodromici alla cantierabilità delle opere di rete e, in quanto tali, non possono essere computati nel tempo operativo a disposizione del gestore ai fini della realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 10, comma 4, TICA.”*;
77. al riguardo è necessario premettere che l'articolo 10, comma 10.4 del TICA prevede la sospensione dei termini per la realizzazione della connessione per il tempo necessario all'ottenimento degli atti autorizzativi, purché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.6 del medesimo TICA, ossia che il gestore presenti le richieste di autorizzazione entro 60 giorni lavorativi (per connessioni in media tensione) decorrenti dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
78. nel corso dell'istruttoria è emerso che:
- il reclamante, all'atto di accettazione del preventivo di connessione in data 8 aprile 2024, ha esercitato la facoltà - consentita dall'articolo 9, comma 9.8 del TICA - di curare *“tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo), compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse”*;
  - in data 27 novembre 2024, Luce ha inviato al gestore la comunicazione di chiusura del procedimento autorizzativo, riscontrata positivamente dal gestore il 23 dicembre 2024;
79. pertanto, l'articolo 10, comma 10.4 del TICA non è direttamente applicabile all'ottenimento della citata ordinanza, in quanto:

- nella procedura di connessione, il reclamante ha scelto di ottenere in prima persona le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della connessione;
  - l'ordinanza n. 411 del 11/09/2025 è un permesso necessario alla materiale esecuzione delle opere che interviene successivamente alla chiusura del procedimento autorizzativo;
80. ciononostante, per analogia con le previsioni del citato articolo 10, comma 10.4 del TICA, si deve assumere che il tempo necessario all'ottenimento della suddetta ordinanza, che non dipende dall'operato del gestore in quanto di competenza del Comando di Polizia Locale della Città di Fossano, non debba essere conteggiato nel tempo di realizzazione della connessione;
81. non solo, sempre in analogia con il citato comma 10.4 del TICA, risulta necessario valutare anche la tempestività con cui ED si è attivato per presentare la richiesta della suddetta autorizzazione in quanto il dispositivo citato concede al gestore 60 giorni lavorativi per presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, prevedendo che eventuali ritardi siano conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
82. pertanto, nel caso oggetto della presente decisione, ED ha impiegato 125 giorni lavorativi (dal 27 novembre 2024, data in cui il reclamante ha inviato al gestore la comunicazione di chiusura del procedimento autorizzativo, al 30 maggio 2025), per presentare la richiesta di rilascio della citata ordinanza di interruzione o modifica del traffico, cioè 65 giorni lavorativi oltre il suddetto termine di 60 giorni lavorativi previsti dal comma 10.4 del TICA;
83. in conclusione, si ritiene corretto:
- sospendere il conteggio del tempo di realizzazione della connessione per l'intervallo di tempo che è stato necessario all'ottenimento dell'ordinanza n. 411 del 11/09/2025, prescritta per l'esecuzione dei lavori, ossia dal 30 maggio 2025 al 11 settembre 2025;
  - conteggiare nel medesimo tempo di realizzazione il ritardo con cui il gestore si è attivato per presentare la relativa istanza (65 giorni lavorativi);
84. il terzo elemento di criticità tra le parti in relazione al contestato ritardo nella realizzazione della connessione, da parte di ED, riguarda l'indisponibilità della Cabina di Consegna realizzata dal reclamante, segnalata dal gestore a seguito di un sopralluogo, effettuato in data 9 maggio 2025, nel corso del quale erano state riscontrate delle infiltrazioni d'acqua al suo interno;
85. al riguardo, in data 27 maggio 2025, ED ha inoltrato a Luce, tramite il portale, la "Comunicazione riscontro difetto Cabina di Consegna", richiedendo la formale trasmissione della dichiarazione di ripristino del fabbricato a regola d'arte e di concordare un sopralluogo in loco per l'attestazione congiunta dell'avvenuto risanamento;
86. in data 16 luglio 2025, il gestore - a valle del sopralluogo eseguito congiuntamente il 17 giugno 2025 - ha inoltrato, tramite il portale, un sollecito al reclamante in merito alla sopracitata richiesta del 27 maggio 2025 - "Comunicazione riscontro difetto

- Cabina di Consegna”, reiterando la necessità di trasmissione della dichiarazione di ripristino a regola d’arte del fabbricato;
87. in data 17 luglio 2025, il richiedente ha trasmesso, tramite il portale, una comunicazione nella quale informava il gestore di aver sanato le criticità rilevate;
  88. considerando il periodo interessato dagli accadimenti sopradescritti, si deve assumere che la congiuntura sopra descritta non ha condizionato il tempo di realizzazione della connessione, poiché il gestore ha ottenuto la prescritta ordinanza di interruzione o di modifica del traffico solo in data 11 settembre 2025 e, quindi, non avrebbe potuto iniziare i lavori di realizzazione della connessione nel periodo maggio-luglio 2025, anche se la Cabina di Consegna in questione fosse stata immediatamente disponibile;
  89. pertanto, in base alle risultanze istruttorie, è riscontrabile che il tempo di realizzazione della connessione imputabile al gestore deve essere determinato nel seguente modo:
    - 212 giorni lavorativi conteggiati dalla data di conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione (19 novembre 2024) alla data di comunicazione di completamento della connessione (24 settembre 2025);
    - dal suddetto lasso temporale è necessario sottrarre:
      - i. il tempo residuo impiegato dal reclamante per trasmettere la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell’iter autorizzativo, pari a 6 giorni lavorativi (dal 19 novembre 2024 al 27 novembre 2024);
      - ii. i 60 giorni lavorativi a disposizione del gestore per presentare la richiesta per l’ottenimento dell’ordinanza n. 411 del 11/09/2025;
      - iii. il tempo impiegato da ED per l’ottenimento della suddetta ordinanza di interruzione o di modifica del traffico, pari a 72 giorni lavorativi (dal 30 maggio 2025 all’11 settembre 2025);
  90. così calcolato, il tempo di realizzazione della connessione risulta pari a 74 giorni lavorativi e, conseguentemente, non è riscontrabile alcun ritardo nella realizzazione della connessione imputabile al gestore rispetto ai 90 giorni lavorativi previsti nel preventivo per la connessione accettato dal reclamante;
  91. oltre a ciò, il reclamante ha contestato un ritardo di *“4 ulteriori giorni per l’attivazione della connessione (contatore installato il 13.10.2025, oltre il termine di 10 giorni ex TICA) (...) scaduto il 7 ottobre 2025 (...) da computarsi a partire dal 23 settembre 2025”*;
  92. al riguardo, si rammenta che l’articolo 10, comma 10.8 del TICA concede al gestore 10 giorni lavorativi per l’attivazione della connessione, decorrenti dalla ricezione, tramite il portale GAUDI di Terna, del flusso di esercibilità denominato G06;
  93. nella fattispecie in esame, tale flusso G06 è stato acquisito dal gestore in data 26 settembre 2025 e l’attivazione dell’impianto è avvenuta in data 13 ottobre 2025, quindi con un giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto dal TICA;
  94. il gestore, nella già citata memoria Prot: E-DIS-04/02/2026-0158783 del 4 febbraio 2026, ha riconosciuto detto ritardo, dichiarando che *“provvederà pertanto alla corresponsione dell’indennizzo previsto:*
    - *dall’art. 14, comma 3, del TICA per 1 giorno lavorativo di ritardo;*

- dall'art. 40, comma 5-bis, del TICA, comprensivo degli interessi legali maturati.”;
95. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e alle sopradescritte motivazioni, risulta accertato che ED ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione alla realizzazione della connessione in parola, non essendo imputabile al gestore alcun ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto *de quo*;
  96. pertanto, il reclamo risulta infondato in quanto non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
  97. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Società Agricola Luce S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 392918530, fermo restando il riconoscimento al reclamante, da parte del gestore, dell'indennizzo automatico corrispondente al ritardo di 1 giorno lavorativo nell'attivazione della connessione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 giugno 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*